



PSICOLOG* IN SICUREZZA

AGGIORNAMENTI PER LO SVOLGIMENTO
DELLA PROFESSIONE ALLA LUCE DEL DPCM
DEL 13/10/2020



WWW.OPL.IT

Con il DPCM del [13/10/2020](#) a firma del Presidente del Consiglio Conte, entrato in vigore il 14 Ottobre 2020, **non si sono avute sostanziali modifiche ai protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. A ogni professionista è demandata la valutazione dell'opportunità di effettuare le prestazioni in presenza** tenendo in considerazione il contesto epidemiologico e le specificità lavorative/cliniche della prestazione stessa, attenendosi alle norme igieniche indicate dal Ministero della Salute. Si ricorda che *“Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.”* Art.3 del Codice Deontologico.

- 1. l'uso della mascherina è sempre obbligatorio;**
- 2. resta fortemente raccomandato la misurazione della temperatura dei clienti e collaboratori;**
- 3. l'aerazione dei locali;**
- 4. la disinfezione dei luoghi e delle superfici.;**
- 5. resta fortemente raccomandato** dotarsi di una scorta di mascherine da fornire a clienti che ne siano privi qualora ve ne sia necessità così come di gel disinfettante all'entrata e nello studio;
- 6. consigliamo anche di tenere a disposizione dei pazienti confezioni di fazzoletti “a strappo”**
- 7. consigliamo anche di spiegare con chiarezza agli utenti e collaboratori le norme di comportamento anti-contagio e assicurarsi che la comunicazione sia stata adeguatamente compresa.**

ATTIVITÀ CON I GRUPPI

E' sempre preferibile adottare una soluzione da remoto. Se ciò non fosse possibile,

- è obbligatorio il **rispetto costante del distanziamento fisico (1 metro, fortemente consigliato 2 metri) tra tutti i partecipanti**
- **uso costante e corretto di mascherine**
- **rigorose pratiche igieniche (gel idroalcolico all'ingresso, esclusione di contatto fisico, aerazione dei locali, disinfezione luoghi e superfici).**
- È fortemente consigliato che il professionista tenga **un registro con nome e cognome e recapito telefonico di tutti i partecipanti** alle sedute, affinché, in caso di positività di uno di essi, sia possibile informare tutti gli altri presenti (senza alcun problema per la privacy atteso che non è obbligatorio riferire il nome del positivo). Valgono sempre gli altri suggerimenti anti-contagio da approntare.

FORMAZIONE E RIUNIONI DI LAVORO

Ove sia possibile, è consigliato sostituire tale attività con interventi a distanza.

Ove sia necessario effettuare tali attività in presenza, sarà necessario sempre

- **l'uso delle mascherine, in modo costante,**
- **rispettare il distanziamento fisico (1 metro, fortemente consigliato 2 metri) sempre in modo costante, mediante l'utilizzo di sedute fisse per tutto il corso della formazione.**

NEL CASO RISULTASSI POSITIV* AL NUOVO CORONAVIRUS SAREI TENUT* A RIFERIRE I NOMI DEI PAZIENTI CON CUI SONO VENUT* IN CONTATTO?

Nonostante si tratti di una questione delicata, è importante ricordare che la tutela della Salute Pubblica nel caso di un'emergenza sanitaria è prevalente rispetto alla privacy dell'individuo. Qualora fossi coinvolt in un'indagine epidemiologica saresti dunque tenut* a comunicare i nominativi delle persone con cui sei venut* a contatto ma senza dover specificare le motivazioni cliniche del contatto, che sono coperte dal segreto professionale. Puoi a questo proposito avvisare i tuoi pazienti di questa eventualità.*